

O.d.G. del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° 6 **del** 27/01/2012

Oggetto: Festività soppresse del personale riferite agli anni precedenti. Presa atto parere Asstra, esiti incontro sindacale del 04/11/2011.

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo relazionano quanto segue:

- Nei primi mesi dell'anno 2011 sono stati presentati al protocollo aziendale diversi ricorsi gerarchici da parte di dipendenti, al fine di ottenere il pagamento delle festività soppresse maturate e non godute al 31/12/2010, ed il Segretario della FILT-CGIL ha inoltre paventato la presentazione di ricorsi giudiziari per la loro mancata retribuzione a favore del personale avente diritto (vedi nota del 23 maggio 2011, All. **A**).
- Al fine di scongiurare la proposizione di contenzioso in materia con inutile aggravio di costi, è stata formalizzata a tutte le OO.SS. la volontà aziendale di procedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse non godute riferite agli anni precedenti (vedi nota del 17/06/2011, prot. az. n° 11'508, All. **B**) e, poiché a seguito di istruttoria aziendale sono emerse alcune problematiche connesse alla liquidazione della predetta indennità sostitutiva, con deliberazione n° 89, adottata nella seduta del 29/07/2011 il Consiglio di Amministrazione in merito ha assunto le predette determinazioni:
 - 1) ha autorizzato la corresponsione ai lavoratori, nell'ambito della prescrizione quinquennale, della quota di retribuzione giornaliera spettante esclusivamente per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo, demandando ad una trattativa con le Organizzazioni sindacali la disciplina, a regime, di tutta la materia delle ferie nell'ambito della quale verificare la possibilità di prevedere, altresì, lo slittamento del termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruiti al 31/03/2011;
 - 2) ha autorizzato, con riferimento alla questione dei conguagli relativi ai cicli plurisettimanali, anche alla luce del parere emesso dall'Avvocato Roberto Barberio in data 03/08/2010 (All. **D**), il recupero degli importi negativi (a credito dell'Azienda) attraverso la compensazione, nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività soppresse residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, la relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche il recupero con i permessi, già maturati e non fruiti ovvero con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresse, fino a saldo del dovuto;
 - 3) ha disposto di porre a regime, relativamente alla questione del numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività soppresse al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, il numero contrattualmente previsto (ossia complessivamente 4 giornate, di cui due di ferie e due di permesso) e di procedere, nei confronti del predetto personale, al ricalcolo, relativamente agli ultimi dieci anni, dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività soppresse, considerando utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso;
 - 4) ha disposto, in fase di liquidazione del dovuto nei confronti dei dipendenti che si trovano nella situazione descritta al punto 3, la compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, prevedendo altresì, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, la relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi già maturati e non fruiti ovvero con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresse, fino a saldo del dovuto;
 - 5) ha autorizzato la liquidazione dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004 residui al 31/12/2010 agli aventi diritto.
- Secondo le direttive contenute nella deliberazione succitata, in data 23/09/2011 si è tenuto un primo incontro sindacale e, come si rileva dal verbale allegato (All. **E**), in occasione dello stesso sono state illustrate alle OO.SS. le predette determinazioni, auspicando anche la possibilità di pervenire ad un accordo sindacale congiunto per la regolamentazione dei tempi di fruizione delle ferie, ivi comprese quelle eccedenti le 4 (quattro) settimane previste dal D. Leg.vo n° 66/2003.
- Nel corso del predetto incontro le OO.SS. hanno tuttavia contestato sia il recupero, nei confronti del personale dell'Area Esercizio, dei saldi negativi riconducibili al conguaglio riferito al periodo plurisettimanale conclusosi

l'8/09/2009, sia l'interpretazione aziendale sulla settimana festività non spettante al personale che nel corso dell'anno supera le 74 giornate di riposo e/o non prestazione, richiamando all'uopo, seppur genericamente, disposizioni emesse dal Ministero del Lavoro e giurisprudenza intervenuta in materia.

- Alla luce delle osservazioni sindacali, nel corso dell'incontro è stata manifestata la volontà aziendale di ridiscutere nel merito della questione della settimana festività soltanto nel caso in cui fossero emersi fatti e/o elementi nuovi in grado di far modificare le disposizioni aziendali precedentemente assunte e, quindi, l'incontro del 23/09/2011 veniva aggiornato all'esito di un successivo parere.
- Pertanto, con nota del 28/09/2011, prot. az. n° 18'113/UP (All. **F**), si è chiesto uno specifico parere all'ASSTRA che, con propria nota dell'11 ottobre 2011, registrata al protocollo aziendale in data 26/10/2011 al n° 20'133/UP (All. **G**), ha fornito i chiarimenti richiesti, così sintetizzabili:
 - 1) è corretta l'interpretazione aziendale circa la non spettanza della settimana festività nei confronti di quel personale che nel corso dell'anno supera le 74 giornate di riposo e/o non prestazione, in quanto la stessa è rispettosa del tenore letterale delle disposizioni contrattuali vigenti (A.I. del 14/11/1978);
 - 2) non sono note le presunte disposizioni ministeriali richiamate in merito dalle OO.SS.;
 - 3) la norma contrattuale in questione trova puntuale applicazione nel settore e ne è riprova l'indagine condotta nei confronti delle maggiori Aziende aderenti all'ASSTRA.
- All'uopo, in data 04/11/2011 si è tenuto il secondo incontro con le OO.SS. (vedi verbale allegato, All. **H**), in cui sono stati portati a conoscenza i contenuti del parere succitato, confermando gli indirizzi aziendali precedentemente assunti.
- In particolare, alla luce anche dei contenuti di precedenti pareri dell'Avvocato Barberio (rispettivamente in data 14/11/2008 e 28 gennaio 2010, allegati copia, All. **I** ed **L**), resi entrambi con riferimento ad una questione aziendale attinente all'istituto dell'indebito retributivo (nel caso di specie si trattava del recupero di somme erogate in eccedenza al personale a seguito di una erronea determinazione, e conseguente mancato assorbimento, dell'assegno ad personam di cui all'art. 2 del CCNL 27/11/2000 nell'ipotesi di assegnazione di funzioni superiori), l'Azienda ha ribadito alle OO.SS. la volontà di recuperare gli indebiti, nell'ambito della prescrizione decennale, precisando, anche alla luce del parere ASSTRA, che la giornata attribuita in più a titolo di festività soppressa, fin dalla applicazione dell'Accordo Aziendale in materia di settimana corta (ossia dal 1996), non ha costituito una deroga in melius nei confronti dei lavoratori interessati, peraltro in una materia preclusa alla contrattazione decentrata, ma è stata la mera ed unica conseguenza di un errore. Nel corso dell'incontro, ad ogni buon conto, l'Azienda ha manifestato ampia apertura per quanto riguarda le modalità di recupero.
- Le OO.SS. tuttavia, con dichiarazione allegata al verbale, hanno contestato la legittimità delle determinazioni aziendali, "ribadendo la necessità del riconoscimento ai lavoratori delle indennità rivenienti dagli accordi nazionali relativi alle giornate di permesso per festività sopresse e non godute al 31/12/2010".
- Ad oggi non è stata data ancora applicazione alle determinazioni aziendali su illustrate, anche se le stesse dovranno essere assunte a breve, anche alla luce della nota del 5 gennaio 2012 (All. **M**) con cui il segretario della FILT-CGIL ha chiesto, in nome e per conto dei suoi iscritti, il pagamento dei permessi per festività sopresse non goduti per esigenze di servizio negli anni scorsi.
- Relativamente alla ripetizione dell'indebito nel parere dell'11 ottobre 2011 ASSTRA ha sottolineato che l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, seppure non maggioritario, ritiene possibile la ripetizione dell'indebito retributivo solo se sussistono alcune condizioni (errore essenziale e riconoscibile) e che quindi sarebbe necessario poter dimostrare quantomeno che il maggior importo erogato in eccedenza sia conseguenza di un errore di calcolo o di interpretazione e non costituisca una deroga in melius rispetto alla disciplina contrattuale.
- Alla luce di quanto, dovendo a breve assumere le relative determinazioni, con nota del 16/01/2012, prot. az. n° 845/UP, si è chiesto all'Avvocato Roberto Barberio di esprimere un suo parere complessivo sulla questione;
- Con proprio parere del 24 gennaio 2012 (All. **N**), e successive integrazioni del 26/01/2012 (All. **O**), il legale aziendale ha rappresentato che in materia di indebito la buona fede dell'accipiens non gioca alcun ruolo ostativo sulla ripetibilità delle somme, in quanto l'art. 2033 c.c. incide soltanto in ordine alla restituzione dei frutti e degli interessi. Peraltro, la natura pubblica dell'AMAT richiama il diritto-dovere di ripetere somme erogate in eccedenza, ferma l'adozione di modalità non eccessivamente onerose (rateizzazione, ecc.). In sostanza, il legale aziendale ha confermato la legittimità delle iniziative assunte con la deliberazione n° 89/2011 succitata, sia con riferimento al recupero dell'indebito, per le giornate non spettanti ma già fruiti nell'arco del decennio, che alla compensazione con le ferie residue monetizzabili nell'arco del quinquennio.

Tanto premesso, si propone di

- di prendere atto dei verbali sindacali del 23 settembre 2011 e del successivo del 04/11/2011;
- di prendere atto del parere reso dall'ASSTRA con propria nota dell'11 ottobre 2011 e del parere reso dall'Avvocato Barberio in data 24 gennaio 2012 e successivamente integrato con nota del 26 gennaio 2012;
- di dare mandato agli uffici competenti di porre a regime fin dal corrente anno, a favore del personale che in virtù della distribuzione del proprio orario di lavoro nell'anno solare supera le 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, n° 4 giornate a titolo di festività soppressa ex Accordi nazionali del 27/07/1978 e del 14/11/1978 (ossia n° 2 giornate di ferie e 2 giornate di permesso);
- di confermare le determinazioni già assunte con la deliberazione n° 89/2011 in ordine al recupero delle giornate fruiti in eccedenza a quelle spettanti contrattualmente, con l'adozione di modalità il meno onerose possibile per i dipendenti interessati;

- di dare mandato al Presidente, alla luce dei contenuti dei pareri allegati, di avviare un ulteriore incontro sindacale per individuare nel dettaglio tali modalità di recupero;
- di autorizzare il Direttore Generale, nell'ipotesi di mancate intese in tal senso con le OO.SS., di conciliare la questione del recupero direttamente con i lavoratori interessati, secondo le condizioni che saranno stabilite successivamente dal Consiglio d'Amministrazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- di prendere atto dei verbali sindacali del 23 settembre 2011 e del successivo del 04/11/2011;
- di prendere atto del parere reso dall'ASSTRA con propria nota dell'11 ottobre 2011 e del parere reso dall'Avvocato Barberio in data 24 gennaio 2012 e successivamente integrato con nota del 26 gennaio 2012;
- di dare mandato agli uffici competenti di porre a regime fin dal corrente anno, a favore del personale che in virtù della distribuzione del proprio orario di lavoro nell'anno solare supera le 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, n° 4 giornate a titolo di festività sopresse ex Accordi nazionali del 27/07/1978 e del 14/11/1978 (ossia n° 2 giornate di ferie e 2 giornate di permesso);
- di confermare le determinazioni già assunte con la deliberazione n° 89/2011 in ordine al recupero delle giornate fruiti in eccedenza a quelle spettanti contrattualmente, con l'adozione di modalità il meno onerose possibile per i dipendenti interessati;
- di dare mandato al Presidente, alla luce dei contenuti dei pareri allegati, di avviare un ulteriore incontro sindacale per individuare nel dettaglio tali modalità di recupero;
- di autorizzare il Direttore Generale, nell'ipotesi di mancate intese in tal senso con le OO.SS., di conciliare la questione del recupero direttamente con i lavoratori interessati, secondo le condizioni che saranno stabilite successivamente dal Consiglio d'Amministrazione.

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 23.09.2011

In data odierna, alle ore 11:30, si è tenuto l'incontro tra Azienda ed OO.SS. in materia di festività soppresse, giusta nota di convocazione del 22/09/2011, prot. n. 17664/UP.

Sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo Dott. Carallo Pietro; il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Maria Fabiola.

per le OO.SS.: il sig. Mastrovito Francesco (UIL), il Sig. Cataldo Scialpi (UGL); i Sig. Paolo Donnarumma (FAISA), i Sigg.ri Francesco Albanese – Fazio Giancarlo (SINAI); i Sigg.ri Portulano Rodolfo – Manco Antonio (CISL), il Sigg.ri Di Giorgio Raffaele – Massari Amedeo (CGIL).

Prende la parola il Direttore Generale, il quale illustra in linea generale alle OO.SS. le determinazioni assunte, in merito all'argomento oggetto del presente incontro, dal Consiglio d'Amministrazione con la deliberazione assunta in data 29 Luglio 2011. La decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione è stata di liquidare le festività soppresse maturate e non fruite dal personale nel periodo 2006/2010. La liquidazione delle festività ha posto, comunque, la necessità di dover affrontare alcune questioni:

- 1) La 1ª questione attiene la necessità di dover recuperare nel limite di 1,5 giornate i negativi rivenienti dal congruaggio delle 17 settimane riferito al periodo 13/05/2009 – 08/09/2009. Nel caso di incapienza, i negativi potranno essere recuperati con i permessi futuri ovvero in denaro;
- 2) La 2ª questione attiene la riduzione, in applicazione dell'A.I. del 14/11/1978, da 5 (cinque) a 4 (quattro) delle festività soppresse spettante al personale che distribuisce la propria prestazione su settimana corta. Si pone quindi anche il problema del recupero delle festività soppresse non spettanti, nell'ambito della prescrizione decennale.

Il Direttore evidenzia che con le competenze di Settembre si procederà anche al pagamento dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004.

Prende la parola il Dott. Carallo il quale illustra i contenuti degli AA.II. del 27/07/1978 e del 14/11/1978, per cui precisa che con le competenze di Settembre saranno retribuiti soltanto i 2 (due) o 3 (tre) giorni di permessi, a seconda della spettanza, spettanti a tale titolo e non delle due ulteriori giornate che, invece, vanno ad aggiungersi ai tradizionali periodi di ferie.

Alle ore 11:45 arrivano i Sigg.ri Greco e Marinelli della FILT/CGIL.

Il Dott. Carallo, a tal punto, riassume brevemente i contenuti di ciò che è stato finora illustrato agli altri rappresentanti sindacali. Prosegue sottolineando che,

nell'ambito più generale, si potrebbe pervenire anche ad un accordo sindacale congiunto con cui si regolamentino i tempi di fruizione delle ferie, ivi compresi quelle eccedenti le 4 (quattro) settimane previste dal D.L.vo 66/2003.

Prende la parola il Sig. Massari, della FILT-CGIL, il quale pone in rilievo che la convocazione è tardiva rispetto all'assunzione della deliberazione da parte del CdA e all'elaborazione delle paghe del mese di Settembre. Lo stesso contesta l'impostazione che l'Azienda dà sui saldi negativi e sui recuperi nei confronti di Operatori d'Esercizio relativamente al ciclo delle 17 settimane concluso l'08/09/2009, con prelievo delle giornate di festività. Per quanto riguarda, invece i lavoratori che superano le 74 giornate di riposo o di non lavoro crediamo che agli stessi non venga considerata non lavorativo il sabato (in quanto prelaborato), perché per la FILT/CGIL questo si intende come giornata lavorativa a tutti gli effetti e, quindi, agli stessi lavoratori deve essere riconosciuta la settimana festività. Noi crediamo che le giornate di ferie e/o permessi di festività eccedenti le 24 (ventiquattro) siano retribuibili a tutti gli effetti, così come recita l'art. 10 del D.L.vo 66/2003.

Prende la parola il Dott. Carallo il quale manifesta la disponibilità dell'Azienda a poter discutere del merito della questione della settimana festività; conferma anche che, se dovessero sorgere fatti ed elementi nuovi in merito, si potrebbero modificare le precedenti disposizioni assunte.

I rappresentanti di UGL, CISL, UIL e FAISA prendono atto della informativa aziendale e chiedono copia della deliberazione. Comunque, a priori, contestano il provvedimento del recupero della giornata lavorativa e si riservano di far pervenire una propria nota.

Interviene il Sig. Greco della FILT/CGIL che sottolinea che sarebbe stata cosa gradita avere una copia della deliberazione in oggetto per avere una maggiore cognizione della posizione aziendale ed un elemento di confronto e discussione. Alla luce di ciò chiediamo il blocco delle decisioni e determinazioni aziendali assunte in merito, non condivise dalla presente O.S. Le motivazioni della mancata condivisione sono state ampiamente espresse precedentemente, specialmente per quanto riguarda l'assorbimento nel ciclo delle 17 settimane e la compensazione con le ore di lavoro straordinario. Parimenti, è contestabile l'operato dell'Azienda per quanto riguarda il riconoscimento della settimana festività del personale che distribuisca il proprio lavoro su settimana corta. Vi chiediamo, al riguardo, di applicare soltanto la norma contrattuale e, quindi, di riconoscere la 7ª festività, anche alla luce delle disposizioni del Ministero del Lavoro e della giurisprudenza intervenuta.

Il Direttore Generale ed il Dott. Carallo sottolineano che il CdA ha deciso in merito sulla scorta di conforme istruttoria della struttura amministrativa e ribadiscono che, se dovessero intervenire elementi concreti e nuovi, le decisioni già assunte potrebbero essere modificate.

Interviene il Sig. Marinelli della FILT/CGIL, il quale precisa che l'accordo ed il confronto in materia sono necessarie. In particolare, il confronto doveva essere preliminare all'adozione della deliberazione da parte del C.d.A.. Peraltro l'eventuale accordo dovrebbe disciplinare anche le modalità di richiesta e fruizione delle ferie. Richiama, a tal punto, un precedente accordo aziendale sottoscritto in materia di ferie, nel quale si era assunto l'impegno, non portato a termine, di pervenire ad un successivo accordo definitivo in materia.

L'Azienda, vista la delicatezza della questione, anche alla luce degli elementi emersi comunque nell'incontro odierno, si riserva di riesaminare la questione.

Il Sig. Fazio, del SINAI, invita l'Azienda, a seguito dell'informativa ricevuta in data odierna, a rivedere la posizione che ha inteso assumere circa la deliberazione adottata dal C.d.A., della quale abbiamo appreso notizia in data odierna e della quale non ne conosciamo i contenuti. Chiediamo di averne copia, al fine di approfondire congiuntamente la problematica di cui all'informativa odierna. Esprime, senza entrare nel merito, una propria indicazione circa la possibilità di monetizzare le festività sopprese, suggerendo di valutare l'opportunità di lasciare libera scelta ai lavoratori interessati, senza porre in essere la relativa monetizzazione in busta paga delle stesse. Inoltre, per quanto attiene l'A.I. del 1978, lo ritiene superato in quanto la stessa norma fu introdotta con i relativi miglioramenti rivenienti dall'Accordo integrativo del 1983. Pertanto, essendo stata già legiferata la questione, la riteniamo superata. Inoltre, suggerisce per il futuro di introdurre fin dal mese di Gennaio di ogni anno, a seguire, il monte giornate di ferie e festività sopprese nella busta paga del lavoratore, senza fare la divisione mensile, poiché renderebbe più chiara e utilizzabile la forma dei propri diritti e propri doveri. Chiede, inoltre, un confronto allargando al Consiglio d'Amministrazione. Ciò anche al fine di normalizzare e disciplinare con un accordo definitivo norme del Regolamento di utilizzo delle varie forme di congedo, permesso, ferie, quant'altro riveniente dalla Leggi e dagli Accordi.

N.B.: Le parti danno atto che, per effetto di quanto sopra, il pagamento a favore di tutti i dipendenti delle festività sopprese non fruite sarà rinviato al prossimo mese di Ottobre 2011.

L.C.S.

L'AZIENDA

FIRMATO

LE OO.SS.

FIRMATO



Roma, 11 ottobre 2011

Prot. n. 746/SSI/Ig.Pa

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

F
20133
Prot. N. 26 OTT. 2011
Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO
DAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
DA. ACQUISTI/CONTRATTI
DC. CONTABILITA'/BILANCIO
DI. DEONATICA
DP. PERSONALE/RETRIBUZIONI
DT. TECNICO
DPT. PRODOTTI TRAFFICO
DRG. RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

OGGETTO: Regolamentazione dei permessi per festività soppresse.

Si riscontra la nota relativa all'oggetto per confermare che l'interpretazione sostenuta dall'azienda in indirizzo circa il riconoscimento delle giornate di permesso retribuito in luogo delle "festività soppresse" (cfr. accordi interconfederali CISPEL del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978), in particolare con riferimento alla terza giornata (ex quinta giornata), dovuta al solo personale che non fruisce annualmente di più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, è corretta in quanto rispettosa del tenore letterale della disposizione negoziale che non lascia dubbi su quanto voluto e concordato dalle parti.

Circa il riferimento delle OO.SS.LL. a presunte "disposizioni ministeriali" non appare possibile fornire un riscontro in quanto non si è a conoscenza di istruzioni specifiche sull'argomento, salvo che da parte sindacale non si voglia introdurre surrettiziamente altre problematiche strumentali come quella relativa al ripristino di due delle festività soppresse.

Ciò posto, per quanto è a conoscenza della scrivente, la norma in questione trova nel settore ancora puntuale applicazione e ne è riprova la breve indagine condotta su tale argomento dagli uffici associativi che si sono confrontati con alcune delle maggiori aziende aderenti ad ASSTRA.

Si reputa, infine, opportuno richiamare l'attenzione dell'azienda in indirizzo sulla circostanza che l'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte suprema, seppure non maggioritario, ritiene possibile la ripetizione di quanto erogato indebitamente a titolo retributivo solo se sussistono alcune condizioni (errore essenziale e riconoscibile ex art. 1431 cod.civ.). E' quindi opportuno per l'azienda poter quantomeno dimostrare che il maggior importo, non è una deroga in mellus del datore di lavoro, ma è conseguente ad un errore di calcolo o di interpretazione o di terzi (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 818 del 16 gennaio 2007).

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mese

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 04.11.2011

Oggi, 4 Novembre 2011, alle ore 10.50 circa, ha inizio l'incontro sindacale in materia di festività soppresse, giusta nota di conferma di convocazione del 24/10/2011, prot. aziendale n. 19915/up.

Sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo Dott. Carallo Pietro; il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Fabiola.

per le OO.SS.: il sig. Mastrovito Francesco (UIL), il Sig. Cataldo Scialpi (UGL); il Sig. Esposito Gennaro (FAISA), i Sigg.ri Francesco Albanese – Fazio Giancarlo – Caricasole Antonio (SINAI); i Sigg.ri Di Giorgio Raffaele – Massari Amedeo – Marinelli Egidio – Dimaggio Massimiliano (CGIL).

Sono assenti i rappresentanti della CISL.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale richiama i contenuti dell'incontro del 23/09/2011 e precisa che, a seguito di richiesta di parere all'Associazione di categoria, questa ha precisato che l'interpretazione che l'Azienda ha fornito nel precedente incontro è esatta e quindi, al personale a cui, in virtù della distribuzione oraria non si applica l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978, spettano annualmente 4 e non 5 giornate a titolo di festività soppresse. Quindi, dall'anno corrente si porrà a regime la spettanza prevista, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione, fermo restando il problema del recupero delle giornate fruiti indebitamente negli anni pregressi. Si ribadisce che se le OO.SS. sono in possesso di ulteriori elementi relativamente alla questione del numero di giornate spettanti, gli stessi potranno essere forniti e saranno oggetto di ulteriori eventuali approfondimenti aziendali. L'Azienda non chiude comunque, sulla questione delle modalità dei recuperi, fermo restando che la spettanza annuale è quella contrattualmente prevista.

Le OO.SS. chiedono una breve sospensione dell'incontro per la formulazione di una loro espressa dichiarazione.

L'incontro riprende alle ore 12.15.

Le OO.SS. UIL, CGIL, FAISA e UGL presentano la loro dichiarazione congiunta e ne viene data formale lettura e la stessa viene allegata al presente verbale. (All. A).

Successivamente prende la parola il Sig. Fazio, del SINAI, il quale esprime vivo rincrescimento circa le determinazioni assunte dall'Azienda in merito al paventato recupero che intende effettuare. Ricorda che sulla problematica in questione è stata proprio l'Azienda a richiedere espressamente la necessità di regolamentare il lavoro e la presenza settimanale del personale amministrativo al quale lo stesso Accordo viene applicato. Eventualmente se l'Azienda procedesse nel merito, ad effettuare tagli e recuperi, commetterebbe

Mand. 52

un'illegittimità con tutte le conseguenze del caso, delle quali si dovrà fare carico circa il danno procurato alla medesima Azienda ed il danno dei lavoratori. Per quanto attiene le festività al 31/12/2010 non godute dei lavoratori, ribadisce che sia lasciata libera scelta ai diretti interessati per quanto attiene la monetizzazione o la fruizione degli stessi.

L'Azienda precisa che la giornata attribuita in più a titolo di festività sopprese, fin dalla applicazione dell'Accordo Aziendale in materia di settimana corta, non ha costituito una deroga in melius del datore di lavoro in una materia, peraltro, preclusa alla contrattazione decentrata, ma è stata la conseguenza di un errore.

Il presente verbale sarà comunque trasmesso al Consiglio di Amministrazione per le ulteriori successive determinazioni.

L.C.S. ore 12:30

Per Le OO.SS.

FILT-CGIL:

UILTRASPORTI

FAISA

SINAI

UGL

Per l'Azienda

IL Direttore Generale

Il Direttore Amm.vo

IL Respon. Area Personale

P.R.

CGIL

UIL

FAISA

SINAI

UGL

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, lì 26 gennaio 2012

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Integrazioni di parere a fronte della Vs. richiesta di parere contenuta nella nota 16.01.2012 – 7^a festività soppressa ex A.I. del 14.11.1978 –

A seguito della conversazione intercorsa con la dott.ssa Menenti, esprimo qui di seguito, in via integrativa, il mio pensiero sul meccanismo di compensazione prospettato.

Il problema, a ben vedere, non si esaurisce tutto nella compensazione che, come è noto, è uno strumento giuridicamente praticabile solo tra due contrapposte situazioni debitorie aventi per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano ugualmente liquidi ed esigibili. Sotto tale profilo, non sussistono ragioni ostative all'adozione di tale istituto che, per definizione, estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.

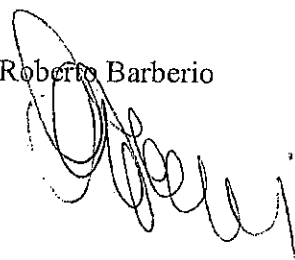
Nel caso che ci occupa, il riferimento a permessi monetizzabili, in quanto eccedenti le 4 settimane, rivela sussistere il requisito della fungibilità che rende la compensazione praticabile in radice e che, alla luce del co. 2 dell'art. 1242 cc, non incontra ostacolo nella prescrizione "se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti".

Il mio parere sullo specifico punto, pertanto, non può che confermare la legittimità in sé dell'iniziativa prospettata in seno alla nota del 16.01.2012, evincibile più in dettaglio nelle deliberazioni e nei verbali allegati alla nota medesima.

Tuttavia, il vero nodo del problema, a mio avviso, risiede nella sfera conflittuale atteso che, non essendo stata condivisa la scelta aziendale, le ostilità delle OO.SS. [avverso le determinazioni aziendali di cui alla deliberazione CdA n. 89 del 29.07.2011] ravvisabili nei verbali del 23.09.2011 e del 4.11.2011, potrebbero preludere al trasbordo della contesa in sede giudiziaria.

Nel riconfermare la mia disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento sul tema,
Invio i migliori saluti,

avv. Roberto Barberio



Prot. az. n° 18113/UP

Taranto, li 29/9/2011

Spett.le
ASSTRA
Servizio Sindacale
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 - R O M A

OGGETTO: 7^a festività soppressa ex A.I. del 14/11/1978.

In fase di liquidazione, a favore di tutto il personale avente diritto, dei permessi retribuiti per festività sopprese non fruiti al 31/12/2010, nell'esaminare la normativa contrattuale vigente in materia (AA.II. del 27/07/1978 e 14/11/1978) si è rilevato che al personale aziendale che distribuisce il proprio orario di lavoro su cinque giorni alla settimana negli anni pregressi, e fino ad oggi, sono state riconosciute complessivamente n° 5 giornate di festività sopprese.

Nel caso di specie trattasi prevalentemente di personale amministrativo che, in applicazione di un accordo di secondo livello, usufruisce della settimana corta e, quindi, presta la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì della settimana, con uno o due rientri pomeridiani a seconda del proprio profilo orario (36 o 39 ore settimanali).

Come ben noto, le festività sopprese nel nostro settore sono disciplinate dagli Accordi Interconfederali del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978.

In particolare, l'Accordo del 27/07/1978 riconosce, a compensazione delle festività civili e religiose sopprese dalla Legge n° 54/1977, due giornate di ferie o di congedo, da aggiungere ai tradizionali periodi di congedo ordinario contrattualmente stabiliti, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito.

La questione della settimana festività, invece, è stata successivamente definita con l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978 con cui le parti, ad integrazione e completamento di quello del 27/07/1978, hanno stabilito l'attribuzione di una ulteriore giornata di permesso retribuito a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione.

Gli Accordi in esame prevedono che, ove i permessi di cui sopra (che attualmente, dopo il ripristino dell'Epifania e della festività della Repubblica, sono pari complessivamente a 3 (tre), di cui 2 (due) ex A.I. del 27/07/1978 ed 1 (uno) aggiuntivo spettante ai beneficiari dell' A.I. del 17/11/1978) non possono essere usufruiti per esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le ferie.

Secondo il tenore letterale della disciplina contrattuale richiamata e della ratio della normativa, a parere della Scrivente Azienda nel caso di specie al personale che fruisce di più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione spetterebbero contrattualmente, a titolo di festività sopprese, complessivamente n° 4 (quattro) e non 5 (cinque) giornate, di cui 2 (due) da aggiungersi al normale monte ferie e 2 (due) di permessi retribuiti, con esclusione, quindi, del beneficio della 7^a festività introdotta dall'A.N. del 14/11/1978.

Le predette determinazioni aziendali, ivi compresa quella di procedere al recupero del numero di giornate fruiti in eccedenza a tale titolo (recupero, peraltro, da effettuare nell'ambito della prescrizione decennale, rendendosi configurabile l'istituto dell'indebito), sono state portate all'attenzione delle OO.SS. in un recente incontro.

In tale occasione i rappresentanti delle OO.SS. hanno contestato l'interpretazione aziendale, indicando, all'uopo, pur se genericamente, l'esistenza di disposizioni ministeriali che, invece,

confermano la sussistenza del diritto alla maturazione della 7ª festività nei confronti del personale a cui si applica la settimana corta.

L'incontro in esame, e le relative determinazioni aziendali, sono state rinviate a data da destinarsi, dopo ulteriori approfondimenti della questione.

All'uopo, si chiede a codesta Spett.le Associazione di fornire indicazioni circa l'esatta interpretazione e portata della normativa contrattuale citata.

Si chiede, inoltre, di rappresentare lo stato di effettiva applicabilità dell'Accordo del 14/11/1978 nelle altre Aziende del settore.

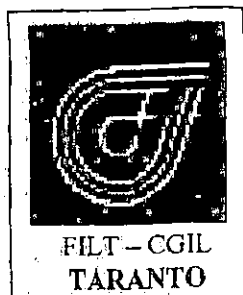
Si chiede cortesemente di inviare il riscontro alla presente nota in via riservata al seguente indirizzo e-mail: menenti@amat.ta.it

Si fa presente che a breve dovrà essere convocato il prossimo incontro sindacale, ove la scrivente Società dovrà chiarire definitivamente la questione e procedere, così, agli adempimenti successivi nei confronti del personale interessato.

In attesa, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)



Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - CGIL

Segreteria Provinciale

Piazza della Libertà, 12 - 74100 Taranto

Tel. 0994707737 (FS 860/419) - Fax 0994600070 (FS 860/419)

su Internet: www.uni.net/filtanz - e-mail: filtta@tin.it

Taranto li, 23 maggio 2011

Allo Studio Associato Massimo Malena

Alla Società Amat S.p.A. Taranto

A Tutti i lavoratori Amat

Oggetto: Comunicato Studio Associato
Massimo Malena

In riferimento a quanto indicato in oggetto, ci preme fare un po' di chiarezza.

Vedere un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto come si sa è questione soggettiva, ma proclamare con toni trionfalistici che tale bicchiere è pieno, quando così non è, è sinonimo di scorrettezza comportamentale, ancora più grave quando le parti sono un' Azienda pubblica da una parte e una Organizzazione Sindacale, massimo rappresentante dei lavoratori, dall'altra.

E' bene chiarire innanzitutto, che l'Amat con decreto ex art. 28 L. 300/1970 reso dal Giudice del lavoro il 9/5/2011 e' stata condannata per condotta antisindacale.

E' parere della scrivente che un'Azienda che viene condannata dal Giudice del Lavoro di Taranto per comportamento antisindacale perché non ha mai riconosciuto l'applicabilità dell'art. 7 della Legge 300 del 1970 (LO STATUTO DEI LAVORATORI !!!) ai propri dipendenti debba evitare comunicati trionfalistici, riportanti un trionfo dove trionfo non c'è.

Premesso, dunque, l'accertamento della antisindacalità della condotta dell'Amat, è pur vero che uno degli aspetti di tale condotta, quello concernente la mancata convocazione per la discussione della defiscalizzazione dello Straordinario, non è stato ritenuto tale, ma solo perché nella richiesta di convocazione il Giudice ha ritenuto che non fosse stato sufficientemente chiaro l'oggetto dell'incontro - e pertanto il datore di lavoro non aveva intenzionalmente omesso di convocare le parti per la concertazione - e non come è stato affermato nel comunicato ASSTRA che "... il Giudice ha confermato che l'art. 1, comma 47 L. 220/2010, da ultimo non impone che la defiscalizzazione sia oggetto di accordo sindacale ma piuttosto che possano essere assoggettati a defiscalizzazione i compensi che realizzano incrementi di produttività e che abbiano di per sé origine in un accordo sindacale aziendale o territoriale", inoltre del risultato economico della produttività sancito nel piano industriale non abbiamo avuto più alcun riscontro.

Altro aspetto è quello della possibilità di richiedere disgiuntamente le assemblee retribuite, che, in effetti, vive numerosi contrasti in giurisprudenza.

AMAT s.p.a. - 9613

Prod. N.

23 MAG. 2011

☒ PRESIDENTE
☒ DG DIRETTORE GENERALE
☒ CA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DT DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ UNG AFFARI GEN/ER/SINISTRI
☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI
☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO
☐ UI INFORMATICA
☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ UT TECNICO
☐ IPT PRODOTTI TRAFFICO
☐ UERG RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ STO STAFF QUALITA

Questo è quanto accade in Amat, un'Azienda che ha la capacità di sovrapporre oltre ai tipici problemi di natura economica legati al settore anche quelli di natura gestionale, ambientale e legale. Un'Azienda in cui i diritti dei lavoratori vengono riconosciuti, nella maggior parte dei casi, dietro la spinta della scrivente O.S. (festività del 17 Marzo scorso) o da un Giudice del Lavoro (vedi i ricorsi presentati sulle 17^e settimane e tempi accessori o quelli di prossima presentazione legati alla mancata retribuzione delle Festività soppresse non godute o alla mancata convocazione delle OO.SS. di categoria firmatarie di CCNL durante la contrattazione e la stipula di contratti di II° livello riguardanti una specifica categoria di lavoratori).

Un azienda in cui sino ad ora non si era giunti a mistificare il risultato di una causa.

Si allega la copia del decreto ex art. 28 reso dal Giudice del lavoro di Taranto il 9/5/2011 perché tutti possano prendere obiettiva visione dell'accaduto.

p/la Segreteria Territoriale Filt CGIL Taranto

Piero GRECO